

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1980**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, della categoria di prodotti n. 114 (codice 1140), originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna (6) del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna (5) del medesimo allegato; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per i tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, il massimale è fissato a 3 tonnellate; che alla data del 26 febbraio 1980 le importazioni della Comunità di tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 9 marzo 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

Numero di codice	Categoria N.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1140	114	59.17	59.17-10; 29; 31; 39; 49; 51; 59; 71; 79; 91; 93; 95; 99	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.